

COMUNE DI ARIENZO

Provincia di Caserta

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 DEL 05/12/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE "UNIONE DEI COMUNI VALLE DI SUESSOLA".
APPROVAZIONE STATUTO ED ATTO COSTITUTIVO.

L'anno duemiladiciannove il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 20.00 ed in prosiegua nella sala delle adunanze consiliari, della Sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente in data 29/11/2019 prot.llo 9377 e successiva integrazione del 05/12/2019 prot.llo n.9522 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.13 e assenti, n. 0 come segue

N.D'ord	Cognome	Nome		presenti	assenti
1	GUIDA	DAVIDE	SINDACO	X	
2	CRISCI	VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
3	ZIMBARDI	NICOLA	"	X	
4	LETTIERI	GIOCONDA	"	X	
5	BATTISEGOLA	GENNARO	"	X	
6	CRISCI	FRANCESCO	"	X	
7	CRISCI	MARIA MERCEDES	"	X	
8	CRISCI	SABATINO	"	X	
9	CIMMINO	MARIA ANTONIETTA	"	X	
10	GUIDA	GIUSEPPE	"	X	
11	CANGIANO	DOMENICO	"	X	
12	MEDICI	TERESA	"	X	
13	CRISCI	FRANCESCO 1981	"	X	

Gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il dott. Gennaro Battisegola nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Mariarosaria Pepe incaricato della redazione del presente verbale

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Sindaco, il quale relaziona sulla proposta.

Il Consigliere Domenico Cangiano chiede alcune spiegazioni in tema di composizione del Consiglio e della Giunta dell'Unione. Esprime dichiarazione di voto favorevole.

Il Sindaco interviene fornendo al Consigliere Domenico Cangiano i chiarimenti richiesti.

Il Consigliere Giuseppe Guida esprime dichiarazione di voto favorevole.

Non ci sono altri interventi e il Presidente dichiara aperta la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri, favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs.n.267/2000, in allegato alla presente;

Con votazione palese per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Astenuti: 0

Favorevoli: 13

Contrari: 0

il Consiglio Comunale all'unanimità approva la proposta di deliberazione.

E, stante l'urgenza, con separata votazione per alzata di mano che presenta il seguente esito:

Astenuti: 0

Favorevoli: 13

Contrari: 0

All'unanimità dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Costituzione "Unione dei Comuni Valle di Suessola". Approvazione statuto ed atto costitutivo.

IL SINDACO

Premesso che, in un contesto di crescente difficoltà finanziarie per il sistema delle autonomie locali, caratterizzato da una sempre minore disponibilità di risorse e di vincoli stringenti per il loro operato, assume sempre più rilevanza la necessità per i Comuni di adoperarsi per l'attuazione di processi diretti a costituire forme associative per la gestione dei servizi. In questi ultimi anni, infatti, lo sviluppo dell'Unione di Comuni ha assunto una portata significativa confermandosi la forma associativa in grado di garantire una gestione efficiente dei servizi nonché adeguati livelli di economie nell'esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni.

Preso atto

- che, a seguito di contatti informali intervenuti in questi ultimi giorni tra i Sindaci ed amministratori dei Comuni di Santa Maria a Vico, San Felice a Cancellò, Arienzo e Cervino è emersa la volontà di costituire un'unione dei Comuni denominata "*Unione dei Comuni Valle di Suessola*", con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e delle funzioni erogati a favore della comunità, garantendo nel contempo efficienza ed economicità;

- che l'Unione avrà il compito di promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la graduale unificazione delle funzioni e dei servizi comunali e mediante l'armonizzazione degli atti normativi comunali (statuti e regolamenti).

Visto l'art. 32, comma 2, del TUEL approvato con il D.lgs 18.8.2000, n. 267 il quale testualmente recita:

1. *L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.*
2. *Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.*
3. *Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.*
4. *L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.*
5. *All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.*
- 5-bis. *Prevvia apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.*

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

Visto l'Atto Costitutivo e lo Statuto, predisposto d'intesa fra tutte le Amministrazioni e ritenuto gli stessi rispondenti alle finalità ed indirizzi espressi dai comuni interessati;

Richiamato l'articolo 6 del Testo Unico, che stabilisce le seguenti modalità di approvazione dello statuto:

"omissis....4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 5.... lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente".

Acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art. 49 del D.lgs 267/2000.

Acquisito, altresì, ai sensi del comma 1 punto 3 dell'art. 239 del D.lgs 267/2000, il parere favorevole del revisore dei conti giusto verbale n. del. 3-12-19

PROPONE

Di istituire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 267 del 2000, un'unione tra i Comuni di Santa Maria a Vico, San Felice a Cancelli, Arienzo e Cervino denominata "**Unione dei Comuni Valle di Suessola**".

Di approvare l'atto costitutivo dell'**Unione dei Comuni Valle di Suessola** nel testo che si allega, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, allegato A;

Di approvare lo Statuto dell'**"Unione dei Comuni Valle di Suessola"**. nel testo che si allega, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, allegato B;

Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla firma dell'atto costitutivo e di quant'altro risulti necessario per l'effettiva costituzione dell'Unione.

Di dare atto che ai sensi dell'art.6 comma 5 del D.lgs 267/2000, lo Statuto sarà pubblicato all'albo pretorio di tutti i comuni aderenti, per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entrerà in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio.

Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.

Arienzo, 28.11.2019

Il Sindaco

F.to Ing. Davide Guida

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI (CE)

SCHEMA ATTO COSTITUTIVO UNIONE DEI COMUNI DI SANTA

MARIA A VICO, SAN FELICE A CANCELLO, CERVINO ED

ARIENZO

L'anno 2019 (duemiladicianove), il giorno (.....) del mese
di, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria,
avanti a me, dott.ssa, nella qualità di Segretario
Generale del Comune di (CE), autorizzato a
rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa,
sono comparsi i signori:

1), nato a il e domiciliato presso l'ente
rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore
per conto ed in legale rappresentanza del Comune di con sede in
C.F.

2), nato a il e domiciliato presso l'ente
rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore
per conto ed in legale rappresentanza del Comune di con sede in
C.F.

3), nato a il e domiciliato presso l'ente rappresentato,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore per conto ed in
legale rappresentanza del Comune di con sede in C.F.

4), nato a il e domiciliato presso l'ente rappresentato,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore per conto ed in
legale rappresentanza del Comune di con sede in C.F.

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

PREMESSO CHE

L'Amministrazione comunale di Santa Maria a Vico (CE) con delibera di C.C. n. del , l'Amministrazione comunale di Santa Maria a Vico (CE) con delibera di C.C. n. del , l'Amministrazione comunale di Arienzo con delibera di C.C. n. del , l'Amministrazione comunale di Cervino (CE) con delibera di C.C. n. del e l'Amministrazione comunale di San felice a Canello con delibera di C.C. n. del, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso di costituire un' Unione di Comuni ai sensi dell' art. 32 del D.lgs 267/2000;

che con le predette delibere è stato approvato lo schema di atto costitutivo e lo statuto dell' unione

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è costituita l'Unione, denominata "unione dei Comuni della Valle di Suessola ", tra i Comuni di Santa Maria a Vico, Arienzo, Cervino e San Felice a Canello tutti appartenenti alla provincia di Caserta
L'Unione è ente locale con personalità giuridica di diritto pubblico.

Articolo 2 Sede

L'Unione ha sede nel territorio del Comune di Santa Maria a Vico (CE).

L'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni della Valle di Suessola coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

Articolo 3 Durata

L'Unione dei Comuni dei Comuni della Valle di Suessola è costituita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 4. Organi dell' unione

Sono organi di indirizzo e di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente dell'Unione.

Il Presidente del Consiglio dell' unione è organo statutario.

Art. 5 Funzioni e scopo dell'unione

In conformità alle vigenti leggi in materia, l'Unione dei Comuni della Valle di Suessola si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti.

È compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la graduale unificazione delle funzioni e dei servizi comunali e mediante l'armonizzazione degli atti normativi comunali (statuti e regolamenti).

Art. 6 Disciplina dell' unione

L'ordinamento istituzionale, l'organizzazione, le funzioni, le attività e le finanze dell'Unione sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto(All. A) e dalla legge.

Art. 7 Spese di contratto, imposte, tasse .

Tutte le spese del presente atto sono a carico dei comuni e ripartite in parti uguali.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa vigente, laddove necessario per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto ed in attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

Richiesto io Segretario rogante del Comune ho ricevuto il presente atto in formato elettronico composto da fogli 4 (diciannove) del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell' art. 25 comma 2 del D. lgs. 07/03/2005 n. 82 codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) verificata a mia cura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

In presenza delle parti io Segretario Generaleho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Il Sindaco di Arienzo

Il Sindaco di Cervino.....

Il Sindaco di San felice a Canello.....

Il Sindaco di Santa Maria a Vico.....

Il segretario Generale

STATUTO

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI.....	4
Art. 1 - Istituzione dell'Unione	4
Art. 2 - Finalità e compiti dell'Unione.....	4
Art. 3 - Durata dell'Unione	4
Art. 4 - Adesione di nuovi Comuni	5
Art. 5 - Recesso dall'Unione	5
Art. 6 - Funzioni dell'Unione	5
Art. 7 - Modalità di conferimento delle competenze all'Unione.....	5
Art. 8 - Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'Unione.....	6
Art. 9 - Modalità di gestione delle funzioni e dei servizi conferiti.....	6
Art. 10 - Modalità di ripartizione spese ed entrate	7
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO.....	7
Art. 11 - Organi	7
Art. 12 - Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione.....	7
Art. 13 - Competenze del Consiglio	8
Art. 14 - Presidenza del Consiglio.....	8
Art. 15 - Diritti e doveri dei componenti organi di governo dell'Unione	8
Art. 16 - Decadenza e dimissioni dei componenti del Consiglio dell'Unione.....	8
Art. 17 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare.....	9
Art. 18 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio.....	9
Art. 19 - Elezione del Presidente dell'Unione	9
Art. 20 - Funzioni e competenze del Presidente	9
Art. 21 - Durata in carica e cessazione dalla carica del Presidente dell'Unione	10
Art. 22 - Vicepresidente dell'Unione	10
Art. 23 - Composizione e nomina della Giunta.....	10
Art. 24 - Funzioni e compiti della Giunta	10
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	10
Art. 25 - Principi generali.....	10
Art. 26 - Principi in materia di ordinamento degli uffici.....	11
Art. 27 - Organizzazione degli uffici e dei servizi	11
Art. 28 - Il personale	11
Art. 29 - Il Segretario dell'Unione	11
Art. 30 - Servizi pubblici locali.....	12
Art. 31 - Principi di collaborazione	12
TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA'	12
Art. 32 - Finanze dell'Unione	12
Art. 33 - Bilancio e programmazione finanziaria.....	13
Art. 34 - Ordinamento contabile e servizio finanziario.....	13
Art. 35 - Revisione economica e finanziaria	13
Art. 36 - Affidamento del servizio di tesoreria	13
Art. 37 - Controllo di gestione	13



TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI	13
Art. 38 - Effetti dello Statuto.....	13
Art. 39- Costituzione dell'Unione	13
Art. 40 - Prima costituzione degli Organi dell'Unione	14
Art. 41 - Disposizioni transitorie.....	14
Art. 42 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili.....	14
Art. 43 - Norma finale	14

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito brevemente indicato "Testo Unico", è costituita l'Unione, denominata "*Unione dei Comuni Valle di Suessola*", tra i Comuni di Santa Maria a Vico, Arienzo, Cervino e San Felice a Cancellò.

2. L'Unione ha sede nel territorio del Comune di Santa Maria a Vico. I suoi organi si riuniscono nella sede dell'Unione; per comprovate esigenze, da esporre nella lettera di convocazione, possono riunirsi in altra sede del territorio dei Comuni aderenti. I suoi uffici sono di regola ubicati nella sede dell'Unione, fatta salva la possibilità di dislocarli in altre sedi, anche di altri Comuni dell'Unione, per esigenze di economicità ed efficienza, previa espressa valutazione della Giunta dell'Unione medesima.

3. L'ambito territoriale dell' *Unione dei Comuni Valle di Suessola* coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

4. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Art. 2

Finalità e compiti dell'Unione

1. In conformità alle vigenti leggi in materia, l' *Unione dei Comuni Valle di Suessola* si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti.

2. È compito dell' *Unione dei Comuni Valle di Suessola* promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la graduale unificazione delle funzioni e dei servizi comunali e mediante l'armonizzazione degli atti normativi comunali (statuti e regolamenti).

3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l' *Unione dei Comuni Valle di Suessola* si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.

4. L'azione amministrativa dell' *Unione dei Comuni Valle di Suessola* tende al costante miglioramento della qualità dei servizi offerti, compatibilmente con le esigenze di razionalizzazione dei costi, di salvaguardia delle identità municipali e di adeguata fruibilità dei servizi nel territorio dei Comuni aderenti.

Art. 3

Durata dell'Unione

1. L' *Unione dei Comuni Valle di Suessola* è costituita a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell' *Unione dei Comuni Valle di Suessola* è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si stabiliscono:

- a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
- b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

Art. 4

Adesione di nuovi Comuni

1. L'adesione all' *Unione dei Comuni Valle di Suessola* di nuovi Comuni, diversi da quelli di cui al precedente articolo 1, è deliberata dal Consiglio del Comune proponente l'adesione, con la maggioranza prescritta per le modifiche statutarie, ed è subordinata all'espressa modifica del presente statuto da parte del consiglio dell'unione.

Art. 5

Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all' *Unione dei Comuni Valle di Suessola* può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con la maggioranza prescritta per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, fatta eccezione per il caso in cui il Consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, presti il consenso alla produzione dell'effetto immediato. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
3. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o di altri atti deliberativi assunti dall'Unione, eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
4. Il Consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che il recedente sia tenuto a farsi carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea documentazione contabile giustificativa.

Art. 6

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.
2. In fase di prima costituzione, l' *Unione dei Comuni Valle di Suessola* esercita in luogo e per conto dei Comuni aderenti le seguenti funzioni e i seguenti servizi:
 - Funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - Servizio mantenimento e custodia cani randagi;
 - Funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
 - Servizio Informagiovani;
 - Nucleo di valutazione;
 - Servizio trasporto scolastico;
 - Servizio Comunale di notificazione degli atti del Comune;
 - Servizi Informatici;
 - Funzione di pianificazione di protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - Servizio di Idoneità Alloggi;
 - Sportello Unico Attività Produttive (Suap);
3. I Comuni aderenti si impegnano, inoltre, a promuovere la condivisione di politiche Comuni nelle seguenti materie, in vista di successive gestioni associate dei relativi servizi e funzioni:
 - a) Lavori Pubblici,
 - b) Tutela dell'ambiente e raccolta rifiuti,
 - c) Viabilità e sicurezza,
4. I Comuni aderenti possono associare servizi e funzioni anche con parte dei Comuni dell' *Unione dei Comuni Valle di Suessola* o anche con Comuni non facenti parte dell'Unione stessa.

Art. 7

Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei servizi di cui al precedente art. 6, commi 1 e 2, si perfeziona con la stipulazione di una convenzione approvata dai Consigli comunali dei Comuni aderenti e dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. La convenzione disciplina, almeno, i seguenti aspetti:
 - a) la funzione o il servizio conferito;
 - b) i criteri relativi ai rapporti finanziari e patrimoniali tra gli enti;
 - c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - d) la regolazione del subentro nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi eventualmente esistenti;

- e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - f) l'indicazione della durata, che può non coincidere con la durata dell'Unione;
 - g) le modalità di recesso.
2. Per consentire la fattibilità di una graduale unificazione delle funzioni e dei servizi, secondo quanto espresso al precedente articolo 2, comma 2, le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, possono essere conferiti anche da uno soltanto dei Comuni aderenti, mediante la convenzione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La gestione delle funzioni e dei servizi trasferiti in capo all'Unione sono organizzati sulla base e nel rispetto degli atti convenzionali di cui al precedente comma 1.

Art. 8

Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'Unione

1. Il trasferimento all'Unione di competenze ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 6, comma 2, è ammissibile previa richiesta da parte anche di un solo Comune aderente, deliberata dal rispettivo Consiglio Comunale; con lo stesso atto, il Comune approva uno schema di convenzione, che ha i contenuti minimi di cui all'articolo 7, comma 1. Tale apposita deliberazione dovrà essere supportata da specifica ed idonea motivazione.
2. L'Unione si pronuncia sulla richiesta, effettuando una verifica delle modalità e delle condizioni del conferimento, al fine di valutarne la fattibilità. In caso di accettazione, approva a sua volta lo schema di convenzione di cui al comma precedente.
3. In ogni caso il trasferimento delle ulteriori competenze deve prevedere condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni o dei servizi.
4. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione e ad essa direttamente possono competere gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi afferenti alle competenze affidate.
5. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria di funzioni e di servizi tra loro omogenei.
6. La revoca all'Unione di funzioni e compiti ulteriori già conferiti è deliberata dai Consigli comunali interessati a maggioranza assoluta, entro sei mesi antecedenti la fine dell'esercizio finanziario ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

Art. 9

Modalità di gestione delle funzioni e dei servizi conferiti

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:
- a) in economia, con impiego di personale trasferito o comandato dai Comuni aderenti o da altri enti;
 - b) mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, rispettose delle normative vigenti in materia di contratti e di appalti;
 - c) mediante altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile o applicabile agli enti locali.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, lett. a), in modo conforme a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, del Testo Unico, all'Unione sono conferite dai Comuni aderenti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.
3. L'Unione dei Comuni Valle di Suessola può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico, finalizzate alla gestione di servizi in forma associata con Comuni non aderenti o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Art. 10

Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell' *Unione dei Comuni Valle di Suessola* vengono ripartite fra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e del bacino di utenza di ciascun servizio.
2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite fra tutti i Comuni aderenti; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni aderenti, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il piano esecutivo di gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso, il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano dell'eventuale disavanzo, interesserà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 11

Organi

1. Sono organi di indirizzo e di governo dell' *Unione dei Comuni Valle di Suessola* il Consiglio, la Giunta e il Presidente dell'Unione.
2. Il Presidente del Consiglio è organo statutario.
3. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni aderenti e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
4. Gli organi di indirizzo e di governo dell'Unione, di regola e fatta eccezione per la durata in carica del Presidente dell'Unione statutariamente prevista all'articolo 21, hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti a rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al solo rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati dalle elezioni.
5. Ove compatibili, si applicano agli organi *Unione dei Comuni Valle di Suessola* e ai loro componenti le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dal Testo Unico.

Art. 12

Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è formato da 14 componenti, così individuati:

- a) il Sindaco del Comune, quale componente di diritto;
- b) un Consigliere comunale di maggioranza;
- c) un Consigliere comunale di minoranza.

Per i Comuni il cui Consiglio Comunale sia costituito da massimo 12 consiglieri.

- a) il Sindaco del Comune, quale componente di diritto;
- b) due Consiglieri comunali di maggioranza;
- c) un Consigliere comunale di minoranza.

Per i Comuni il cui Consiglio Comunale sia costituito da massimo 16 consiglieri.

La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dovrà tenersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco del comune sede dell'Unione.

2. Ciascun Consiglio Comunale provvede all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

- Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell'Unione saranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri di maggioranza e l'altra tutti i consiglieri comunali di minoranza presenti nel consiglio comunale del comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza, indipendentemente dal gruppo consiliare di riferimento. Il voto è segreto e limitato ad una preferenza.
3. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il Consigliere più giovane di età.
 4. I Comuni aderenti dovranno trasmettere alla segreteria dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.
 5. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del commissario fino a nuova nomina del consiglio comunale.
 6. In via generale ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto per la nomina dei consiglieri dell'Unione.

Art.13

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Unione conseguia gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal regolamento di funzionamento.

Art.14

Presidenza del Consiglio

1. Nella prima adunanza, il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti, o il più giovane di età, nel caso di parità.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente, eletto successivamente all'elezione del Presidente, con le stesse modalità di elezione.
3. In caso di dimissioni del Presidente o di sua cessazione dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione, con le modalità previste dal presente articolo.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art.15

Diritti e doveri dei componenti organi di governo dell'Unione

1. I componenti degli organi di governo dell'Unione agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato; godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato; hanno diritto di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende, enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio.
3. I Consiglieri intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo regolamento.

Art.16

Decadenza e dimissioni dei componente del Consiglio dell'Unione

1. Decade il componente del Consiglio dell'Unione che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al componente del Consiglio dell'Unione la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.
2. Le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio dell'Unione, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione, con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale o da Sindaco nelle ipotesi disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di componente del Consiglio dell'Unione, non appena siano divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale a cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia della decadenza o delle dimissioni, un nuovo componente del Consiglio dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 17

Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di controllo e di garanzia sull'attività dell'amministrazione dell'Unione, la cui presidenza è affidata a Consiglieri di minoranza. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni. Con il medesimo regolamento si disciplineranno forme di raccordo fra il Consiglio dell'Unione ed i Consigli comunali dei Comuni aderenti.

Art. 18

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Art. 19

Elezione del Presidente dell'Unione

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione entro quindici giorni dall'insediamento del Consiglio medesimo, dichiarato dallo stesso Sindaco a seguito dell'elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione da parte dei Consigli comunali.
2. In tale seduta, il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più giovane d'età fra coloro che hanno riportato la parità dei voti.
3. Nella prima seduta successiva alla sua elezione, da tenere non oltre trenta giorni dalla stessa, il Presidente Comunica la composizione della Giunta e le eventuali deleghe conferite agli Assessori; presenta, inoltre, gli indirizzi generali di governo dell'Unione, che formano il proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva con specifico atto.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente della stessa provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

Art. 20

Funzioni e competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione. Esercita le funzioni a lui

attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. In particolare, il Presidente:

- a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
- b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
- c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
- d) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ad inizio del mandato elettivo e ordinariamente per la durata dello stesso, sentita la Giunta;
- e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla nomina ed alla revoca del Segretario dell'Unione;
- f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il Presidente del Consiglio.

Art. 21

Durata in carica e cessazione dalla carica del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione dura in carica per un periodo di ventiquattro mesi.
2. Chi ha ricoperto per due volte consecutive la carica di Presidente dell'Unione non è, dopo la seconda volta, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco di uno dei Comuni aderenti comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione; le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di Consigliere.
4. La cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di Presidente non determina lo scioglimento del Consiglio dell'unione.

Art. 22

Vicepresidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Dura in carica per lo stesso periodo del Presidente che lo ha nominato.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco, membro della Giunta, più giovane di età.

Art. 23

Composizione e nomina della Giunta

La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione, che la convoca e la presiede, e dagli Assessori, nominati dal medesimo fra i componenti il Consiglio in numero di 3 e comunque in numero non superiore a quello previsto dal Testo Unico per i Comuni aventi corrispondente popolazione. (*oppure La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente dell'Unione e dagli altri Sindaci dei Comuni aderenti. In caso di impedimento temporaneo i Sindaci sono sostituiti dai rispettivi Vicesindaco dei Comuni aderenti all'Unione alla partecipazione alle riunioni dell'organo*).

Alla Giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del Testo Unico; essa decade contestualmente alla cessazione del Presidente.

Art. 24

Funzioni e compiti della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nell'amministrazione dell'Ente.
2. Il Presidente affida ai singoli componenti la Giunta il compito di sovrintendere a un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che, dalla legge o dal presente Statuto, non siano direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente e di altri organi, ovvero al Segretario e ai dipendenti ai quali siano state attribuite la responsabilità di aree, servizi o uffici.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 25

Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 26

Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede a determinare il proprio assetto, nonché l'organizzazione e la gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

Art. 27

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Unione, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione di unità organizzative e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto.

Art. 28

Il personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica costituita dalle risorse umane trasferite dai Comuni aderenti o da altri enti.
2. L'Unione può avvalersi dell'opera del personale dipendente reclutato ai sensi della normativa vigente in materia o comandato dai Comuni che ne fanno parte, con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza, nel rispetto comunque delle normative applicabili agli enti locali e dei vincoli di bilancio degli stessi.
4. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
5. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regioni - Autonomie locali.

Art. 29

Il Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un Segretario, individuato dal Presidente dell'Unione, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Presidente dell'Unione nomina il Segretario a inizio del proprio mandato elettivo nel rispetto della

normativa statale sui segretari comunali e dei criteri, anche di rotazione, previsti nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione, previa deliberazione della Giunta.

3. Il Segretario dell'Unione svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Segretario dell'Unione sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o, in mancanza, dei titolari di posizione organizzativa e ne coordina l'attività.

4. Il Segretario dell'Unione, inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi del personale dell'Unione, comunque a essa assegnato, e dei necessari supporti e ausili;
- b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione disciplina criteri e modalità di nomina di un Vicesegretario nel rispetto dei requisiti di legge prescritti per la nomina del segretario comunale, da individuare fra i dipendenti dell'Unione o dei Comuni aderenti, per coadiuvare il Segretario nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 30

Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi, l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, nel rispetto dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni aderenti.

2. L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi, siano assicurate forme di partecipazione da parte degli utenti locali. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.

3. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono, è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 5 del presente Statuto.

4. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente o indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art. 31

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei propri uffici e mezzi ovvero del proprio personale. L'Unione e i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono, inoltre, avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. L'Unione adotta iniziative dirette a uniformare e unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa e di servizio tra i Comuni aderenti.

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 32

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie o trasferite.

2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, in conformità a quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi.

Statuto dell'Unione dei Comuni di Santa Maria a Vico, Arienzo, Cervino e San Felice a Cancellò.

3. Le risorse economiche dell'Unione sono costituite da: contributi erogati dallo Stato; contributi erogati dalla Regione; trasferimenti operati dai Comuni aderenti; tasse e diritti per servizi pubblici; fondi per investimenti; altre entrate.

4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere la redazione di un progetto di fattibilità indicante le risorse umane, strumentali e finanziarie che saranno impegnate.

Art. 33

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per legge, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione.

2. Il bilancio dell'Unione è triennale, ed è redatto nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo nr. 118/2011.

Art. 34

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 35

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, il revisore economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

2. Il suddetto organo monocratico dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità dell'Unione e dalla legge.

Art. 36

Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi di tesoreria di enti locali.

Art. 37

Controllo di gestione

L'Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente Comunicati ai Comuni aderenti secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38

Effetti dello Statuto

1. Lo Statuto dell'Unione entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune sede dell'Unione. Tale pubblicazione, ai sensi dell'articolo 6 del Testo Unico, deve avvenire entro dieci giorni dalla data dell'ultima deliberazione consiliare che approva gli schemi di atto costitutivo e di statuto.

Art. 39

Costituzione dell'Unione

La costituzione dell'Unione decorre dalla data indicata nell'atto costitutivo, da sottoscrivere entro trenta giorni dalla data dell'ultima deliberazione consiliare che approva gli schemi di atto costitutivo e Statuto.

Art. 40

Prima costituzione degli organi dell'unione

1. Finché i Comuni non provvedono all'elezione dei propri rappresentanti, in via suppletiva e fino a successiva elezione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e/o di minoranza che hanno avuto nelle elezioni la maggiore cifra individuale ed in caso di parità il consigliere più giovane di età.

2. Fino all'elezione del Presidente dell'Unione, ne esercita le relative funzioni il Sindaco del Comune sede dell'Unione.

Art. 41

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione, quali, a titolo esemplificativo, il regolamento dei contratti e il regolamento di contabilità, si applicano, provvisoriamente, in quanto compatibili e comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.

2. Fino all'individuazione del tesoriere dell'Unione con le modalità indicate all'articolo 36, tale servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione.

3. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo esercizio finanziario non oltre novanta giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.

Art. 42

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il conferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali precedentemente dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione destinati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli organi dell'Unione indicano per quanto possibile, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

3. L'Unione adotta i regolamenti di propria competenza entro il termine di dodici mesi dalla data della sua costituzione.

Art. 43

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato da leggi statali o regionali in materia di unioni di Comuni né dal presente Statuto, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

COMUNE DI ARIENZO

Provincia di Caserta

Verbale n. 16 del 03.12.2019

Parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Costituzione Unione dei Comuni di Valle di Suessola. Approvazione statuto ed atto costitutivo"

L'anno 2019, il giorno 3 del mese di dicembre, il revisore unico, Dott. Donato Zitiello, procede alla verifica della proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Costituzione Unione dei Comuni di Valle di Suessola. Approvazione statuto ed atto costitutivo".

L'ORGANO DI REVISIONE

PREMESSO che con pec protocollo n. 9338 del 27 novembre 2019 ha ricevuto la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Costituzione Unione dei Comuni di Valle di Suessola. Approvazione statuto ed atto costitutivo";

DATO ATTO che l'organo di revisione svolge un'attività di collaborazione con l'organo consiliare ed esprime pareri in materia di ... 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

ESAMINATA la suddetta proposta di deliberazione ed i relativi allegati;

VISTO l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede espressamente forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia per l'esercizio di funzioni proprie;

RITENUTA equilibrata e proficua la modalità di gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, come prevista dallo schema di statuto allegato alla proposta;

VISTO, in particolare, l'art. 10 dello schema di Statuto allegato alla proposta, in materia di ripartizione di spese e di entrate;

ESAMINATO, inoltre, in particolare il TITOLO IV (Finanza e contabilità) del succitato schema di statuto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

DI ESPRIMERE parere favorevole sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Costituzione Unione dei Comuni di Valle di Suessola. Approvazione statuto ed atto costitutivo".

Arienzo, 03/12/2019

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Donato Zitiello

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti

ESPRIME

☒ parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1, e art.147/bis, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

O parere di regolarità tecnica non richiesto in quanto mero atto di indirizzo.

Arienzo, li _____

Il Responsabile del Settore I
Carmela D'Aldio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II RAGIONERIA - FISCALITA'

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti

ESPRIME

☒ parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, e art.147/bis, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

O parere di regolarità contabile non richiesto in quanto mero atto di indirizzo.

O Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art.147/bis, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art.151, comma 4°, d.lgs. n.267/2000).

Arienzo, li _____

Il Responsabile del Settore II Ragioneria
rag. Vincenzo Trusio

